



## Oneri informativi per cittadini e imprese

### OBBLIGHI AMMINISTRATIVI ATTUALMENTE VIGENTI

#### A. Obblighi amministrativi per imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni

##### Riferimenti normativi

**D.Lgs. 101/2020** recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117" (GU n. 201 del 12.08.2020 - Suppl. Ordinario n. 29), in vigore dal 27.08.2020.

**D.Lgs. 203/2022** recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (GU n. 2 del 03.01.2023), in vigore dal 18.01.2023.

##### Denominazione dell'onere

Obbligo di registrazione al sito istituzionale dell'ISIN - Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti (STRIMS) di tutti gli operatori (soggetti iscritti al registro delle imprese, enti pubblici presenti in IndicePA, professionisti, studi professionali, ecc.) che effettuano le seguenti operazioni:

- importazione o produzione a fini commerciali o, comunque, esercizio del commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- intermediazione di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- detenzione di sorgenti sigillate ad alta attività;
- detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari;
- spedizione di materiali radioattivi;
- trasporto di materiali radioattivi;
- raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi;
- gestione di rifiuti radioattivi.

Questi soggetti, dopo essersi registrati al sito, dovranno trasmettere le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell'operazione.

##### Decorrenza dell'onere

Ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 101/2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 22.10.2021 il comunicato con cui l'ISIN rende nota l'operatività, sul proprio sito istituzionale, del Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti (STRIMS).

Il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione per provvedere alla registrazione su STRIMS è decorso alla data del 20.01.2022. Pertanto, a partire dal 21.01.2022 oltre all'obbligo di registrazione sono scattati gli obblighi di comunicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 101/2020.

Per le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive, gli obblighi di registrazione e comunicazione sono decorsi a partire dal 31.03.2023.

##### Riferimento normativo interno (articolo, comma, allegato)

SOGGETTO OBBLIGATO	ARTICOLO, COMMA, ALLEGATO
Chiunque importa o produce	art. 42
	Registrazione a STRIMS

<p>ai fini commerciali, o comunque esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o effettua attività di intermediazione degli stessi</p>	<p><i>(Registro delle operazioni commerciali)</i></p>	<p>invio delle informazioni a ciascuna operazione effettuata, anche gratuita, ai contraenti, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti coinvolte nell'operazione. Tali informazioni devono essere trasmesse entro 10 giorni successivi dall'operazione effettuata.</p>
<p><b>I soggetti obbligati</b> ai sensi dell'art.42</p>	<p>Allegato VIII, Paragrafo 2, Punto 2.1 <i>(Registrazione al sito istituzionale dell'ISIN)</i></p>	<p>Registrazione sul "Registro telematico di radiazioni ionizzanti e dei trasporti" raggiunto dal sito istituzionale dell'ISIN digitando all'interno del seguente URL: <a href="https://www.isinucleare.it">https://www.isinucleare.it</a></p> <p>L'obbligo viene assolto mediante l'utilizzo del sistema STRIMS.</p>
<p><b>I soggetti obbligati</b> ai sensi dell'art. 42</p>	<p>Allegato VIII, Paragrafo 2, Punto 2.2 <i>(Trasmissione delle informazioni)</i></p>	<p>Trasmissione all'ISIN delle informazioni previste, anche a titolo gratuito.</p> <p>L'obbligo viene assolto mediante l'utilizzo del portale STRIMS.</p>
<p><b>Il soggetto</b> che effettua o organizza la spedizione</p>	<p>art. 43, comma 5 <i>(Trasporto di materiali radioattivi)</i></p>	<p>Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni relative ai materiali radioattivi prima dell'inizio della spedizione.</p>
<p><b>Il vettore</b> che effettua, in conto proprio o in conto terzi, con mezzi propri o con mezzi</p>	<p>art. 43, comma 6 <i>(Trasporto di materiali radioattivi)</i></p>	<p>Registrazione a STRIMS entro le 72 ore successive alla conclusione del trasporto.</p>



altrui, attività di trasporto di materiali radioattivi		trasmissione delle informazioni relative allo scarico dei materiali radioattivi ad altro vettore destinatario.
<b>I vettori e i soggetti</b> che organizzano spedizioni di materiali radioattivi	Allegato X, Paragrafo 1 <i>(Modalità di registrazione e informazioni da trasmettere relative alle materie e ai rifiuti radioattivi oggetto di raccolta e trasporto ai sensi dell'articolo 43 e 56)</i>	Registrazione al "Registro telematico di radiazioni ionizzanti e dei trasporti" raggiunto al sito istituzionale dell'ISIN digitando all'interno del browser la seguente URL: <a href="https://www.isinucleare.it">https://www.isinucleare.it</a> e inserimento nelle apposite sezioni delle informazioni ai materiali oggetto della spedizione, ai fini dell'assolvimento di cui al comma 5, dell'articolo 43. L'obbligo viene assolto attraverso l'utilizzo del portale STRIP.
<b>I detentori</b> di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari, ad esclusione dei vettori di cui all'articolo 43	art. 44 <i>(Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari)</i>	Registrazione a STRIP e trasmissione delle informazioni sulla conformità delle materie, minerali e combustibili nucleari ai sensi del Regolamento n. 302/2005 della Commissione dell'8 febbraio 2005 concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'EURATOM.
<b>Il detentore</b> delle materie fissili speciali, di materie grezze e minerali e di combustibili nucleari	Allegato XI, Punto 4 <i>(Denuncia di detenzione)</i>	Denuncia, previa registrazione, al sito istituzionale dell'ISIN. La registrazione e la trasmissione delle informazioni



		<p>all'ISIN sono effettuate elettronicamente secondo le modalità dallo stesso definite.</p> <p>L'obbligo viene assolto con l'utilizzo del portale S</p>
<p>I <b>detentori</b> delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della Legge 1860/1962 o ai sensi del D.Lgs. 101/2020</p> <p>Le disposizioni si applicano anche alle <b>strutture sanitarie</b> limitatamente alle materie radioattive contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, nonché, a valle della comunicazione cumulativa di inventario iniziale, a un aggiornamento cumulativo trimestrale dell'inizio della detenzione di generatori di radiazioni e a un aggiornamento cumulativo annuale della cessazione della detenzione di generatori di radiazioni stessi</p>	<p>art. 48 <i>(Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti)</i></p>	<p>Registrazione a STRIP e trasmissione delle informazioni previste nei 30 giorni successivi alla data della detenzione o dalla cessazione della dete</p>
<p>I <b>detentori</b> delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento</p>	<p>Allegato XII, Paragrafo 1 <i>(Modalità di registrazione e trasmissione delle informazioni)</i></p>	<p>Registrazione al "Registro telematico di radiazioni ionizzanti e dei trasporti" raggiu</p>



autorizzativo ai sensi della Legge 1860/1962 o ai sensi del D.Lgs. 101/2020		sito istituzionale dell'ISIN digitando all'interno di la seguente URL: <a href="https://www.isinucleare.it">https://www.isinucleare.it</a> e inserimento nelle app sezioni delle informazioni le caratteristiche dei gruppi di radiazioni e la quantità delle materie radioattive.  L'obbligo viene assolto mediante l'utilizzo del portale STRIMS.
Il <b>detentore</b> dei rifiuti radioattivi  Il <b>vettore</b> che effettua il trasporto dei rifiuti radioattivi  Il <b>destinatario</b> dei rifiuti radioattivi	art. 56, comma 5 <i>(Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi)</i>	Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni relative all'oggetto della raccolta e trasporto.
Il <b>detentore</b> e il <b>destinatario</b> , coinvolti nell'attività di raccolta dei rifiuti	Allegato XV, Paragrafo 5, Punto 5.1 <i>(Comunicazioni)</i>	Registrazione e trasmissione sul sito istituzionale dell'ISIN delle informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 56, comma 5.  L'obbligo viene assolto mediante l'utilizzo del portale STRIMS.
Il <b>detentore</b> e il <b>destinatario</b> , coinvolti nell'attività di raccolta	Allegato XV, Paragrafo 5, Punto 5.2 <i>(Comunicazioni)</i>	Registrazione sul "Registro telematico di radiazioni ionizzanti"



dei rifiuti		e dei trasporti” raggiunto il sito istituzionale dell’ISIN digitando all’interno del seguente URL: <a href="https://www.isinucleare.it">https://www.isinucleare.it</a>  L’obbligo viene assolto mediante l’utilizzo del sistema STRIMS.
I <b>vettori</b> autorizzati al trasporto dei rifiuti radioattivi	Allegato XV, Paragrafo 5, Punto 5.3 <i>(Comunicazioni)</i>	Trasmissione delle informazioni relative al trasporto dei rifiuti radioattivi effettuato secondo quanto stabilito dall’art. 43.  L’obbligo viene assolto mediante l’utilizzo del sistema STRIMS.
Il <b>detentore</b> dei rifiuti radioattivi	art. 56, comma 6 <i>(Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi)</i>	Trasmissione a STRIMS delle informazioni relative ai rifiuti prima dell’inizio della spedizione.
Il <b>vettore</b> che effettua il trasporto dei rifiuti radioattivi	art. 56, comma 7 <i>(Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi)</i>	Trasmissione a STRIMS delle informazioni relative al caricamento, scarico e presa in carico dei rifiuti radioattivi, e alle operazioni successive alla conclusione del trasporto.
Gli <b>esercenti</b> le attività disciplinate nell’art. 59  I <b>soggetti</b> che effettuano attività di gestione di rifiuti radioattivi	art. 60 <i>(Obblighi di trasmissione dati)</i>	Registrazione a STRIMS e trasmissione dei dati entro 7 giorni lavorativi dalla produzione o dalla presa in carico e prima dello scarico.



L'esercente che detiene sorgenti sigillate ad alta attività o svolge pratiche o chi effettua attività di commercio e intermediazione di sorgenti sigillate ad alta attività	art. 67 ( <i>Registro nazionale delle sorgenti sigillate ad alta attività e dei Detentori</i> )	Registrazione a STRIM e trasmissione delle informazioni previste, giorni successivi alla data della detenzione o dell'attività di commercio e intermediazione e prima della data di conclusione del contratto di intermediazione e commercio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tabella in formato PDF/A.](#) [1]

Collegamento alla pagina del sito istituzionale per l'adempimento dell'obbligo

<https://strimsscrivania.isinucleare.it/> [2]**B. Obblighi amministrativi per le Pubbliche Amministrazioni**Riferimenti normativi

**D.Lgs. n. 101/2020** recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117" (GU n. 201 del 12.08.2020 - Suppl. Ordinario n. 29), in vigore dal 27.08.2020.

D.Lgs. n. 203/2022 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (GU n. 2 del 03.01.2023), in vigore dal 18.01.2023.

Denominazione dell'onere

Obbligo di registrazione e trasmissione delle informazioni al sito istituzionale dell'ISIN - Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti (STRIMS) per le Pubbliche Amministrazioni titolate al rilascio di nulla osta per le pratiche di categoria B.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 101/2020, le Pubbliche Amministrazioni soggette a tale onere sono:

- le Autorità titolari del procedimento di autorizzazione, individuate con leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 52, comma 1);
- le Prefetture (art. 52, comma 2).

Riferimento normativo interno (articolo, comma, allegato)

<b>SOGGETTO OBBLIGATO</b>	<b>ARTICOLO, COMMA, ALLEGATO</b>	
<b>Le Autorità</b> individuate con leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano  <b>Le Prefetture</b>	<b>101/2020</b>  art. 52, comma 5 <i>(Nulla osta per le pratiche di categoria B)</i>	



## Oneri informativi per cittadini e imprese

Published on Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione  
(<https://www.isinucleare.it>)

	<p>Allegato XIV, Paragrafo III, Sezione <i>(Modalità di registrazione e trasmissione informazioni sui nulla osta per le categoria B)</i></p>	

[Collegamento alla pagina del sito istituzionale per l'adempimento dell'obbligo](https://strimsautcomp.isinucleare.it/)  
<https://strimsautcomp.isinucleare.it/> [3]

Ultima modifica: Mercoledì 19 Luglio 2023

### Condividi

**Source URL:** <https://www.isinucleare.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/oneri-informativi-cittadini-imprese>

### Collegamenti

[1] [https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto\\_redazione\\_isin/tabella\\_obblighi\\_amministrativi\\_vigenti\\_rev.pdf](https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/tabella_obblighi_amministrativi_vigenti_rev.pdf)

[2] <https://strimsscrivania.isinucleare.it/>

[3] <https://strimsautcomp.isinucleare.it/>



## **Oneri informativi per cittadini e imprese**

Published on Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione  
(<https://www.isinucleare.it>)

---